

**RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO,
TRASPORTO E TRASLOCO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE
SEDI DEGLI UFFICI CENTRALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI SERVIZIO

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell’affidamento
- Art. 2 – Requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria
- Art. 3 – Caratteristiche del servizio
- Art. 4 – Importo dell’affidamento
- Art. 5 – Durata del contratto
- Art. 6 – Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 7– Anomalia e criteri di aggiudicazione
- Art. 8 – Soccorso istruttorio
- Art. 9 – Contributo ANAC
- Art. 10 – Garanzia provvisoria
- Art. 11 – Responsabilità civile e garanzia definitiva
- Art. 12 – Responsabilità dell’aggiudicataria
- Art. 13 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 14 – Fatturazione e pagamento
- Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 16 – Penali, recesso e risoluzione
- Art. 17 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 18 – Cessione del credito
- Art. 19 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 20 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
- Art. 21 – Foro competente
- Art. 22 – Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 23 – Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

L'oggetto dell'affidamento consiste nel servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della RDO per l'affidamento sopra menzionato.

L'aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio richiesto alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel presente documento e negli altri documenti della RDO.

Il presente documento e tutti gli altri documenti di RDO formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 – Requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria

In considerazione della complessità del servizio, che richiede una struttura organizzativa aziendale solida e capace di rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato, si è ritenuto necessario fissare alcuni requisiti per la partecipazione alla presente RDO.

Pertanto sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che:

- siano iscritti alla C.C.I.A.A. almeno alla fascia di classificazione di volume d'affari a) di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. 30 giugno 2003, n. 221;
- siano in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente nel settore oggetto della gara;
- siano iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, in modo da poter svolgere l'attività in argomento su tutto il territorio nazionale.

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere dichiarato nelle apposite sezioni del DGUE da allegare all'offerta.

Art. 3 – Caratteristiche del servizio

Il dettaglio del servizio richiesto è indicato, oltre che nel presente documento, anche nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli altri documenti allegati alla RDO.

Il servizio di cui al presente Capitolato si articola nelle seguenti categorie: facchinaggio interno e facchinaggio esterno.

- Facchinaggio interno:
comprende tutte le attività relative a movimentazioni da effettuarsi all'interno degli immobili indicati nel paragrafo 2 ovvero di quelli che l'Agenzia dovesse acquisire nell'arco temporale di vigenza del contratto.
- Facchinaggio esterno/trasloco:
consiste nell'espletamento dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco e comprende le attività di movimentazione da effettuarsi da una sede ad un'altra ubicata all'interno del Comune di Roma (anche di quelle che l'Agenzia dovesse acquisire nell'arco temporale di vigenza del contratto).

Art. 4 - Importo dell'affidamento

Il valore massimale triennale dell'affidamento è pari ad € 201.282,80 al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza.

Per l'esecuzione delle attività previste dal contratto verranno liquidati all'aggiudicatario i corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.

I corrispettivi dovuti alla Società saranno calcolati applicando i prezzi unitari offerti nella dichiarazione di offerta economica.

Gli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell'art. 26, del D. lgs. n. 81/2008, sono pari a € 2.529,40 oltre IVA.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, sono specificatamente quantificati ed indicati dall'Aggiudicataria nell'offerta economica. Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste fino a concorrenza del massimale, non potendo, tuttavia, pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali non si raggiungesse l'importo massimale sopra indicato.

Art. 5 - Durata del contratto

L'Agenzia stipulerà con l'aggiudicataria un contratto avente una durata di 18 mesi salvo il raggiungimento del massimale, oltre il quale il contratto si intende automaticamente risolto.

L'Agenzia, dopo il primo anno dalla stipula e senza necessità di motivazione alcuna, potrà recedere unilateralmente dal contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi almeno sette giorni prima, senza bisogno di messa in mora e senza che da ciò - in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. - possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia. È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.

Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio

L'esecuzione del servizio dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli altri documenti allegati alla RDO. L'aggiudicataria, ove se ne ravvisi la necessità, riceverà eventuali indicazioni di dettaglio in fase di esecuzione del servizio.

Art. 7- Anomalia e criteri di aggiudicazione

Al termine della seduta pubblica dedicata all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche si procederà, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, al calcolo delle offerte anormalmente basse.

La verifica di congruità delle offerte è rimessa al RUP.

La congruità delle offerte è valutata, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice, *“sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata (...) procedendo al sorteggio, in sede di gara”* di uno dei metodi esplicitati dal medesimo comma. Per quanto concerne le modalità di calcolo dell'anomalia, si osservano le precisazioni del Comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016, *“Indicazioni operative sulle modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle aggiudicazioni con criterio del prezzo più basso”*.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, la stazione appaltante può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La procedura sarà aggiudicata, all'esito della verifica sulle eventuali offerte anomale, all'operatore economico che avrà presentato l'offerta con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere compilata utilizzando il file "Quotazione offerta economica", allegato alla RDO indicando, rispettivamente nelle colonne D ed E, il prezzo unitario offerto in cifre e in lettere, applicato a ciascuna attività elencata nella colonna A. In relazione a tali prestazioni l'Agenzia ha indicato le quantità stimate per il periodo di durata dell'appalto (colonna C).

	A	B	C	D	E
	ATTIVITÀ	IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA	QUANTITÀ COMPLESSIVA	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in cifre)	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)
1	Facchinaggio interno (giornate/uomo di 8 ore)	€ 15,831 Costo orario facchino	9.600 ore di lavoro stimate	€ _____	€ _____
2	Facchinaggio esterno/trasloco (giornate/uomo/ giornate/mezzo)	€ 17,609 Costo orario facchino	2.800 ore di lavoro stimate	€ _____	€ _____
3	Valore di aggiudicazione			€ _____	€ _____

Il valore risultante nel rigo 3 "Valore di aggiudicazione" dovrà essere indicato come "offerta economica" della RDO. Tale valore assumerà rilevanza esclusivamente al fine dell'attribuzione del punteggio economico, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, secondo la seguente formula:

$$I = \sum_{j=1}^2 Q_j * P_j$$

dove:

I = importo di aggiudicazione

J = Indice identificativo del j-esimo elemento delle voci di offerta economica, come dettagliate nella tabella sopra riportata

Qj = Quantità relativa alla j-esima voce di offerta economica, come riportato nella tabella

Pj = Prezzo unitario offerto dal concorrente inferiore ai prezzi unitari posti a base d'asta relativi alla j-esima attività di cui alla tabella

I prezzi offerti si intenderanno onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, così come meglio specificato nel Capitolato.

I prezzi offerti devono essere espressi con non più di due cifre decimali; si prenderanno, dunque, in considerazione solo due cifre decimali, con arrotondamento in difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra zero e quattro, ed in eccesso, qualora la terza cifra sia compresa tra cinque e nove.

Non saranno ammesse offerte superiori alle singole basi d'asta.

Non saranno ammesse offerte pari a zero.

Il valore del contratto, anche ai fini del calcolo della garanzia definitiva, è rappresentato dal massimale e all'aggiudicatario saranno liquidati i corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite, secondo le quotazioni offerte, senza vincolo di richiesta di prestazioni minime.

L'Amministrazione assoggetterà a verifica le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

Allegata all'offerta economica dovrà essere data l'informazione, su apposito modulo, dei costi del personale da utilizzare per le prestazioni oggetto del presente appalto. Nell'offerta economica andrà indicato l'importo degli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali) che non potrà essere pari a zero.

L'Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, di re-indire, di non aggiudicare la gara o di aggiudicarla anche in caso di una o due sole offerte valide.

Art. 8 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, del D.lgs. 50/2016. In particolare mancanze, incompletezze e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'1 per mille dell'importo complessivo posto a base d'asta. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché sia prodotta la documentazione necessaria alla regolarizzazione, indicandone il contenuto e i soggetti tenuti alla presentazione, da inviare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica

alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 9 - Contributo ANAC

Per la partecipazione alla presente procedura i concorrenti dovranno provvedere al versamento di un contributo, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 22 dicembre 2015, n. 163 emanata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di contributi di partecipazione alle gare per l'anno 2016.

L'importo del contributo dovuto è di € 20.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

Nel caso di pagamento della contribuzione on line mediante carta di credito, a riprova dell'avvenuto pagamento, la società concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta di pagamento (scannerizzata in formato .pdf e firmata digitalmente) ottenuta all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.

Nel caso invece di pagamento della tassa in contanti presso uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, a riprova dell'avvenuto pagamento, la società concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione lo scontrino (scannerizzato in formato .pdf e firmato digitalmente) rilasciato dal punto vendita.

Art. 10 - Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, l'offerta deve essere corredata di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario o dell'accertata carenza dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione.

Il partecipante alla gara dovrà produrre una garanzia di importo pari a € 2.012,83.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente, in forma di cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Agenzia; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà:

a) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, autentica notarile della firma; e prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
4. dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La polizza fideiussoria **deve essere presentata in originale entro il termine fissato per la presentazione delle offerte** e si dà facoltà al fornitore di inserirla anche nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata sul MEPA come scansione in .pdf firmata digitalmente (si fa presente che l'invio della scansione in formato .pdf della cauzione NON sostituisce l'obbligo di presentarla in originale).

Solo nel caso in cui la polizza sia ab origine in formato digitale, la stessa dovrà essere prodotta attraverso il Sistema MEPA sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredata da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; Nel caso di invio in formato cartaceo la garanzia provvisoria dovrà pervenire al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e fornitori -Via Giorgione, 159 - 00147 Roma, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: "RDO per l'acquisizione del servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale per le sedi degli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Entrate – Garanzia provvisoria"

La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle Entrate – Via C. Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d'Italia ovvero dall'azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell'Agenzia.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Al secondo classificato ed all'aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.

Art. 11 - Responsabilità civile e garanzia definitiva

L'aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n.50/2016.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 12 - Responsabilità dell'aggiudicataria

L'aggiudicataria si impegna a fornire i servizi richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. L'aggiudicataria dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione dei servizi; l'aggiudicataria è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi.

L'aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell'Agenzia o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o a quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati. In proposito, l'aggiudicataria si obbliga a tenere indenne e dunque a risarcire l'Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

L'aggiudicataria è altresì responsabile per eventuali perdite, danni o deterioramenti del materiale affidatole dovuti a propria negligenza o all'inadeguatezza dell'imballaggio.

Art. 13 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

L'aggiudicataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili

alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. L’aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall’aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia.

L’aggiudicataria dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore.

L’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di allontanare il personale non ritenuto idoneo.

L’aggiudicataria dovrà immediatamente, senza eccezione alcuna, procedere alla sostituzione del personale allontanato.

L’aggiudicataria è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 14 - Fatturazione e pagamento

Gli importi dovuti all’aggiudicatario saranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture con cadenza bimestrale.

Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali verranno liquidati proporzionalmente su ciascuna fattura bimestrale.

L’Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale entro giorni dalla data di ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato dall’aggiudicataria.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001

e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia e il Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO.

Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile all’Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.

L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicataria è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it, il quale provvederà a comunicarli all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 - Penali, recesso e risoluzione

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo netto totale contrattuale per ogni evento di esecuzione del servizio difforme dagli obblighi previsti dal presente documento e da tutti quelli allegati alla RDO.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile.

Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui l'inadempimento si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;

- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 18 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione

potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 19 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 20 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al

precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

Art. 21 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e dell’esecuzione del contratto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Francesco Vasta

“Firmato digitalmente”

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente